



Ricorso ex art. 4, comma 5, R.O.

Decisione n° 18/2016

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta dai Signori:

Avv. Alfredo BIAGINI	Presidente
Avv. Mario PROCACCINI	Componente
Avv. Massimo PICCHIONI	Componente

in riferimento ai ricorsi proposti dagli avv.ti Massimo Rossi e Fabio Azzolini

per l'ANNULLAMENTO

del provvedimento adottato dal Segretario Generale FIT in data 2 settembre 2016 avente ad oggetto il rigetto delle Loro candidature rispettivamente a Presidente e Consigliere Federale.

IL COLLEGIO

all'esito dell'udienza celebrata in Camera di Consiglio il giorno 8.09.2016,

esaminato l'intero procedimento,

ritenuta la propria competenza,

provvede, nel rispetto del termine stabilito dalla norma sopra richiamata, alla redazione ed al deposito della seguente decisione.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400595

Handwritten signatures and initials:
AB
W
AB
R



FATTO

La vicenda sottoposta allo scrutinio della Corte trae origine dalla dichiarata inammissibilità delle candidature dell'avv. Massimo Rossi e dell'avv. Fabio Azzolini, rispettivamente alle cariche elettive di Presidente e Consigliere federale, quest'ultimo in rappresentanza degli affiliati, dichiarata con nota in data 2 settembre 2016 dal Segretario generale della FIT.

Le motivazioni di tale inammissibilità risiedono, da un lato, nella circostanza che ambedue le candidature non erano assistite dal sostegno degli affiliati, in violazione dell'art. 3 R.O. e 55 dello Statuto, e, dall'altro che l'Avv. Rossi non aveva corredato la domanda con l'indicazione del numero della tessera, con relativa data di emissione, in corso di validità, mentre l'Avv. Azzolini aveva ommesso di indicare l'affiliato di appartenenza.

In esito alla prefata dichiarazione di inammissibilità gli avvocati Rossi e Azzolini proponevano istanza di accesso agli atti.

Dalla documentazione risulta che in esito a tale richiesta, pervenuta presso gli uffici federali venerdì 2/9/2016, il Segretario generale consentiva l'accesso a partire dalle ore 8:30 del lunedì 5/9/2016.

La istanza di accesso si appuntava sulla documentazione a supporto delle candidature alla carica di Presidente nonché a quella di Consigliere Federale, ritenute ammissibili dal Segretario generale in quanto conformi alle prescrizioni statutarie e del regolamento organico.

Acquisita copia degli atti i candidati esclusi interponevano ricorso avverso la nota del Segretario Generale FIT datata 2/09/2016, dichiarativa dell'inammissibilità della loro richiesta.

Inoltre, negli atti di reclamo, veniva invocata, per plurimi motivi, l'illegittimità delle candidature di quanti si sono proposti per assumere l'incarico di Consigliere Federale, oltretutto per venire proclamato Presidente della FIT.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

CO AB
[Handwritten signatures]



Secondo le previsioni del regolamento organico, a decidere sull'impugnazione relativa agli atti di diniego o di ammissione delle candidature alle cariche federali è competente la Corte di Appello Federale, che si pronuncia in Camera di Consiglio come emerge dall' art. 4 R.O.

Poiché la richiamata previsione del Regolamento Organico stabilisce che la Corte Federale di Appello deve pronunciarsi prima dell'Assemblea, con decisione inappellabile, veniva fissata per la data odierna la Camera di Consiglio al fine di deliberare sui ricorsi proposti; ciò in quanto l'Assemblea elettiva è fissata per il giorno 11.9.2016.

I controinteressati, e dunque i candidati alle cariche elettive ammessi alla competizione elettorale, facevano pervenire proprie controdeduzioni a ciò facoltizzati dalla norma dell'art. 4 R.O.

DIRITTO

Preliminarmente la Corte ritiene che i ricorsi, pur presentando autonomi profili che debbono essere distintamente valutati, vadano riuniti per evidente connessione oggettiva.

Ciò posto la posizione degli odierni ricorrenti va partitamente esaminata.

Sul ricorso dell'avv. Fabio Azzolini

Sul primo motivo di impugnazione

Come anticipato nella trattazione in fatto che precede l'avv. Azzolini ha presentato la propria candidatura omettendo di indicare "l'eventuale affillato di appartenenza".

Inoltre, il Segretario Generale evidenziava che, indipendentemente da tale profilo di irricevibilità, sussistevano anche elementi di inammissibilità della stessa in considerazione della osservazione che lo Statuto federale, segnatamente con la norma dell'art. 55, stabilisce che le candidature devono essere sottoscritte dagli affiliati precisando al comma 3, il numero minimo di sottoscrizioni in relazione alle specifiche cariche per cui il richiedente intende candidarsi.

In merito alle motivazioni a supporto del rigetto dell'istanza di candidatura l'avv. Azzolini non dispiegava particolari motivi di gravame.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

AB



Invero, l'avv. Azzolini, dopo aver sottolineato di non ritenersi socio della FIT, in quanto il suo tesseramento sarebbe stato autonomamente effettuato dall'affiliato New Tennis La Rotonda, in occasione di una sua visita presso detto Club al fine di usufruire dell'impianto sportivo per disputare un incontro non agonistico, ha evidenziato la irrivalenza e illegittimità del rigetto della propria candidatura sul presupposto che egli è "giuridicamente un soggetto possessore di tessera FIT per potestà di impero della stessa, senza che né la propria attività sportiva competitiva non agonistica, (assoggettata volontariamente dal sottoscritto a tesseramento per EPS) né quella contrattuale- associativa sia riferibile ad alcuna associazione sportiva affiliata alla stessa".

Sostanzialmente, pare di comprendere, l'odierno ricorrente lamenta che il suo tesseramento sarebbe conseguenza diretta della autonoma iniziativa assunta al riguardo dal New Tennis La Rotonda.

In tale prospettiva l'avv. Azzolini ha chiarito che non ha volontariamente aderito alla FIT.

Ed infatti, nella stessa istanza di candidatura ha sottolineato la propria posizione di "non socio di affiliato"; peraltro, la domanda di iscrizione alla ASD New Tennis La Rotonda (dimessa in atti dal ricorrente) non è sottoscritta dall'Avv. Azzolini il quale chiariva, in quella sede, di fornire i propri dati personali quale "non socio". Risulta inoltre dalla stessa domanda di iscrizione richiamata che il ricorrente non ha versato la quota prevista di prima iscrizione.

Del resto, il sig. Azzolini non ha indicato, in sede di presentazione della propria candidatura, l'affiliato di appartenenza, evidentemente sul presupposto di non riconoscere il tesseramento quale atto volontariamente posto in essere, quanto, piuttosto, autonomo adempimento alle regole federali dell'affiliato New Tennis La Rotonda.

Quello che viene, dunque, in rilievo, indipendentemente dalle ragioni per le quali il ricorrente ha adottato tale comportamento, è che l'avv. Azzolini ha ommesso di adempiere alle prescrizioni dell'art. 3 R.O., non indicando l'affiliato di appartenenza. Ciò con la conseguente irricevibilità della domanda.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

Handwritten initials and signatures, including "AB" and "ca".



Tale circostanza, non contestata dal ricorrente, sarebbe di per sé sufficiente a far dichiarare la correttezza dell'operato del Segretario Generale, attese le chiare previsioni normative che governano l'azione della FIT.

Né pare potersi valorizzare, al fine di pervenire a un diverso giudizio, il passaggio del mezzo di impugnazione secondo cui *"ferma restando la rilevanza prevalentemente concorrenziale della materia ... appare evidente che il riferimento del Segretario a un affiliato di riferimento è del tutto erroneo sul piano associativo, in quanto svincolato da norme statutarie e financo regolamentari"*.

Per un verso appare al Collegio che il richiamo alla materia della concorrenza sia eccentrico rispetto alla fattispecie oggetto di scrutinio, riguardando, i fatti occorsi, la candidatura a cariche elettive che, ovviamente, debbono rispettare le previsioni statutarie e quelle regolamentari.

Per altro verso è lo stesso art. 3 RO che fa riferimento all'indicazione dell'affiliato di appartenenza del candidato a cariche elettive con l'evidente corollario che la critica dispiegata dal ricorrente appare porsi in contrasto, non tanto con l'operato del Segretario Generale FIT, quanto con le norme endofederali.

Altra questione, rilevante al fine di valutare la correttezza dell'operato del Segretario Generale della FIT, attiene alla mancata sottoscrizione, da parte degli affiliati, della candidatura del ricorrente, secondo l'art. 3 R.O. e art. 55 dello Statuto, che peraltro indica il numero minimo di sottoscrizioni che debbono essere ricevute dalla FIT affinché una candidatura sia considerata ammissibile.

Ebbene, non è contestato dall'avv. Azzolini che alla sua candidatura, peraltro presentata in limine alla scadenza del termine, non abbia fatto seguito alcuna sottoscrizione degli affiliati.

Da qui l'evidenza che del tutto correttamente il Segretario Generale ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza di candidatura alla carica di Consigliere Federale, assumendo un comportamento vincolato dalle norme statutarie e del Regolamento Organico.

AB

we

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

Aut
P.C.
M.C.



Sennonché, occorre considerare che lo stesso avv. Azzolini ha precisato di non essere Socio dell'affiliato che pure lo ha tesserato, sottolineando di non avere mai richiesto l'iscrizione al New Tennis La Rotonda.

Sul punto la Corte deve condividere la posizione dell'avv. Azzolini: effettivamente il soggetto che non intenda tesserarsi per un affiliato, e quindi ritenga di non voler far parte della Federazione Italiana Tennis, non può acquisire lo status di socio per effetto dell'azione autonomamente posta in essere da un affiliato.

D'altra parte a comprova della propria posizione soggettiva l'avv. Azzolini non solo ha dichiarato di non essere socio ma ha, altresì, dimostrato in atti di non avere mai sottoscritto la domanda e conseguentemente, di non aver versato la relativa quota di prima iscrizione all'affiliato.

Tali dichiarazioni, che evidentemente pretendono a sollevare una questione ben più ampia di quella afferente alla candidatura, tant'è che proprio per manifestare la propria volontà contraria l'avv. Azzolini sottolinea di essere socio EPS e di svolgere, in quell'ambito, la propria attività sportiva non agonistica, impongono al Collegio ulteriori riflessioni in merito all'ammissibilità del ricorso sul piano dell'interesse.

L'art. 11 dello statuto dispone che solo i tesserati possono partecipare all'attività federale, mentre l'art. 55 sottolinea che solo i tesserati possono essere candidati alle cariche elettive con l'ulteriore precisazione che solo i tesserati possono accedere agli Organi di giustizia come stabilito dall'art. 56 R.G.

In altri termini, il mezzo di impugnazione dell'avv. Azzolini, se nel merito è sprovvisto di idoneo supporto motivazionale preordinato ad evidenziare l'illegittimità del rigetto della propria candidatura, che appare, viceversa, coerente con le previsioni dell'art. 3 RO e dell'art. 55 dello Statuto, dall'altro solleva argomentazioni tali che dovrebbero far ritenere anche inammissibile il ricorso e, prima ancora, idonee a comprovare la sua non candidabilità, oltreché, addirittura, la giuridica impossibilità di accedere agli organi di giustizia federale.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

AB

ca

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Ciò a ragione dell'osservazione che solo i tesserati possono partecipare all'attività federale e possono aspirare alle cariche elettive e, eventualmente, vedere ripristinata la legittimità degli atti della federazione mediante accesso agli Organi di giustizia federale.

Conseguentemente, il motivo di impugnazione, palesemente infondato nel merito, si manifesta anche inammissibile per i dedotti profili.

Sul secondo motivo

Con il secondo mezzo di gravame l'avv. Azzolini ha contestato, sotto plurimi profili, le candidature alle cariche elettive pervenute nei termini presso gli uffici FIT e ritenuti ammissibili dal segretario generale.

A tale riguardo viene preliminarmente in rilievo l'osservazione che il mezzo di impugnazione non sembra assistito dall'interesse a ricorrere non potendosi ritenere il ricorrente sia portatore di un interesse e/o un diritto qualificato.

La norma dell'art. 4 R.O., al comma 5, espressamente dispone che *"ogni candidato può presentare ricorso avverso l'inclusione o la mancata inclusione della propria o dell'altrui candidatura"*. Per altro è evidente che la riferita reazione, ove si appunti nei confronti di altri candidati, deve essere sostenuta evidenziando l'interesse per cui l'impugnazione viene proposta, ovvero il diritto leso dall'altrui candidatura.

Ebbene, posto che la Corte ritiene che allorquando un soggetto avanzi censure alla candidatura di terzi si versi nel campo degli interessi, e non dei diritti (che eventualmente sussistono in caso di reclamo nei confronti dell'esclusione della propria candidatura), appare evidente che nella fattispecie non è ravvisabile *"il bene della vita"* per il quale l'avv. Azzolini ha esercitato l'*aeditio actionis*, atteso che alcun vantaggio conseguirebbe l'odierno ricorrente dall'accoglimento dell'impugnazione.

La giustizia amministrativa ha da tempo chiarito che *"Perché l'azione giurisdizionale possa dirsi ammissibile, l'interesse processuale deve presupporre, nella prospettazione della parte istante, una*

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

WB
ce
MS



lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, nonché l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale, tale che in mancanza dell'uno o dell'altro requisito l'azione è inammissibile. Nell'ambito del processo amministrativo l'interesse a ricorrere deve, pertanto, intendersi caratterizzato dalla presenza dei medesimi requisiti sostanziali che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. ovvero dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. In tal senso, invero, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.9.2009, n. 5191)" (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 22.4.2016 n. 148). Ciò con il corollario che nel caso di specie la censurata ammissione di altri candidati non trova alcun supporto proprio sul piano dell'interesse qualificato.

Da qui l'evidente inammissibilità del secondo mezzo di impugnazione che avrebbe potuto rivestire dignità solo nell'ipotesi in cui l'avv. Azzolini avesse ritratto un vantaggio diretto ed immediato dall'accoglimento del mezzo di gravame.

Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi ove ci si attenesse al parametro di riferimento rappresentato dall'art. 100 c.p.c. L'azione civilistica può essere, infatti, utilmente proposta da chi abbia interesse a coltivare il giudizio affinché sia ripristinato o riconosciuto un diritto lesa o negato.

L'interesse ad agire è un interesse di natura processuale, secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario ed ha per oggetto il provvedimento che si richiede al Giudice quale mezzo per ottenere il soddisfacimento dell'interesse primario rimasto lesa dalla controparte. E in tale prospettiva l'interesse ad agire rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

Handwritten initials and signatures: "AB", "W", and two large signatures.



Ebbene, è evidente che anche affrontando la questione sul piano eminentemente civilistico si perverrebbe alla conclusione di inammissibilità del gravame, considerato che nessun interesse può essere riconosciuto all'avv. Azzolini in merito alle candidature ritenute ammissibili.

Tutto quanto sopra esposto, di per sé sufficiente a definire la vertenza, esenterebbe il Collegio da ogni valutazione di merito della questione sollevata.

Senonché, va rilevato che le censure dispiegate non appaiono comunque fondate.

Dalla documentazione in atti emerge che tutti i candidati ammessi hanno presentato documentazione a sostegno della propria candidatura sovrabbondante rispetto ai limiti stabiliti dallo statuto. Ciò con il corollario che solo l'indicazione di un numero di atti irregolarmente presentati a sostegno di dette candidature, tale da poter far venir meno il rispetto della norma dell'art. 55 dello Statuto, avrebbe consentito di positivamente apprezzare il motivo di impugnazione.

In altre parole non è stata fornita quella che, secondo la giurisprudenza, rappresenta la cosiddetta "prova di resistenza".

Né può il ricorrente, come sembra adombrare nel ricorso, pretendere che sia la Corte Federale di appello a svolgere la verifica della documentazione alla ricerca della prova delle argomentazioni dispiegate in ricorso.

Da qui la reiezione anche del secondo motivo di impugnazione che si manifesta inammissibile ed infondato per le motivazioni sopra articolate.

Sul ricorso dell'avv. Massimo Rossi

In via pregiudiziale la Corte deve rilevare l'irricevibilità dell'impugnazione per tardività.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134 / 2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

Handwritten initials and signatures: "AB" at the top right, "ca" below it, and a large signature at the bottom right.



Le norme regolamentari prevedono che il gravame avverso la mancata ammissione della candidatura a cariche elettive deve essere inderogabilmente proposto nei 3 giorni successivi dalla pubblicazione delle liste, ai sensi dell'art. 4 R.O.

Nel caso di specie, la pubblicazione delle liste è stata disposta dal Segretario Generale della FIT in data 2.9.2016.

Ciò con la conseguenza che il termine è venuto a spirare il 5.9.2016. Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorso dell'avv. Rossi è pervenuto, tramite PEC, alle ore 00:00:26 del 6.9.2016.

Da qui l'irricevibilità per infruttuoso decorso del termine di legge.

Nonostante la decisiva osservazione che precede, ritiene tuttavia la Corte Federale di Appello di esaminare compiutamente il ricorso proposto dall'avv. Massimo Rossi.

1. Sul primo motivo di ricorso

Con il primo motivo di ricorso l'avv. Massimo Rossi ha contestato la dichiarata inammissibilità della sua candidatura alla carica di Presidente Federale.

Il mezzo di impugnazione è volto a rappresentare che i candidati la cui richiesta è stata ritenuta ammissibile avrebbero goduto di un vantaggio competitivo, con violazione dell'art. 1 dello Statuto. Ciò sul presupposto che le candidature ammesse sarebbero state sostenute "tramite organi periferici" riferibili all'attuale gruppo dirigente.

Inoltre, evidenzia che "l'immediata acquisizione di un sostegno da parte di un candidato, usufruendo di informazioni detenute per ufficio dal candidato e dal soggetto dallo stesso incaricato" costituirebbe violazione del diritto del candidato concorrente.

Da qui la conclusione che il mancato raggiungimento del numero minimo di sostegni è equiparabile al raggiungimento del numero minimo attraverso modalità non conformi ai principi statutari fondanti dell'organizzazione di riferimento.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379801006
Codice Fiscale 05244400585

AB
W
Ave
S



Da quanto sopra esposto la Corte rileva che l'avv. Rossi non ha sollevato alcuna concreta eccezione in ordine al rigetto della propria candidatura, lamentando, piuttosto, che la posizione nella quale si è trovato andrebbe equiparata a quella dei candidati ammessi.

L'avv. Rossi, dunque, non si duole tanto del rigetto della sua candidatura, rigetto che, è bene chiarire, si appunta sul mancato sostegno degli affiliati, in quanto nessuna sottoscrizione dei circoli, ovvero degli atleti, ovvero dei tecnici è pervenuta alla FIT a supporto della sua istanza a partecipare alla competizione elettorale, quanto della circostanza che gli altri candidati (ammessi) avrebbero ottenuto le sottoscrizioni necessarie da parte degli affiliati attraverso modalità asseritamente di indubbio favore.

Sul punto è bene chiarire, alla stregua delle ragioni già dispiegate trattando del secondo profilo dell'impugnazione proposta dall'avv. Azzolini, che tutti i candidati hanno presentato documentazione sovrabbondante rispetto ai limiti stabiliti dallo Statuto.

Conseguentemente, l'avv. Rossi avrebbe dovuto indicare i sostegni asseritamente ottenuti irregolarmente dagli altri candidati, in guisa da comprovare che le sottoscrizioni delle candidature immuni da vizi non avrebbero consentito di rispettare i limiti previsti l'art. 55 dello Statuto.

Da qui l'evidente inammissibilità del ricorso, atteso che non può essere revocato in dubbio che alcuna sottoscrizione a favore della candidatura dell'Avv. Rossi è pervenuta alla FIT in tempo utile.

Né, peraltro lo stesso ricorrente ha fornito quella che secondo la giurisprudenza amministrativa costituisce la cosiddetta "prova di resistenza" relativamente alla asserita irregolarità delle sottoscrizioni a favore dei candidati ammessi.

Senonché il gravame appare anche infondato, non potendosi ritenere irregolari *tout court* le sottoscrizioni presentate dagli affiliati a sostegno delle candidature ammesse.

Va, infatti, sottolineato che dalla documentazione in atti non risultano indebite interferenze da parte di Organi Federali nella fase di presentazione delle candidature, né è censurabile l'attività di raccolta delle sottoscrizioni per il successivo invio alla FIT. Né può opinarsi la sussistenza di

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

AB
W
[Signature]



equilibrio tra gli eventuali competitori nei termini indicati dall'avv. Rossi: da un lato la conoscibilità degli affiliati risulta di facile accesso attraverso la consultazione degli strumenti informatici a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse; dall'altro, non può opinarsi in merito alla ristrettezza dei termini, sul presupposto che la data dell'Assemblea Federale sarebbe stata fissata con un ristretto margine di tempo. Ciò in considerazione che è noto che allo spirare del quadriennio olimpico, e subito dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici, debbono essere celebrate le Assemblee per la rinnovazione degli Organi Federali, nonché dell'osservazione che l'Assemblea dell'11.9.2016 è stata fissata, mediante pubblicazione sugli atti ufficiali della FIT, in data 21.7.2016 e, quindi, 52 giorni prima della data di celebrazione del consesso elettivo, quando lo Statuto federale prevede un termine minimo di 20 giorni.

Ora, non vi è dubbio che, in via generale, chi intenda candidarsi deve intraprendere l'azione preordinata ad ottenere il sostegno dei Circoli in tempo utile per la scadenza del quadriennio olimpico; nello specifico, la circostanza che l'Assemblea elettiva è stata fissata in data 21.7.2016 consente di concludere che gli interessati a presentare la propria candidatura hanno goduto di un termine senz'altro congruo per poter ottenere le necessarie sottoscrizioni.

Inoltre, non possono assumere rilievo, per sostenere la prospettazione attorea, i documenti 6 e 7 allegati al Ricorso, atteso che il primo è una mera comunicazione, in bianco (cioè senza logo della FIT), con la quale si rappresenta agli affiliati la possibilità di esercitare la facoltà di sostenere le candidature alle cariche elettive; il secondo è un invito a sottoscrivere il modulo di candidatura che, inoltrato a 21 Circoli affiliati, è stato riscontrato, con sostegno all'ing. Binaghi, solo da 5. Ciò con il corollario che non può in concreto inferirsi per un condizionamento esercitato nei confronti degli affiliati.

Pertanto, per le motivazioni dispiegate il primo mezzo di impugnazione, oltretutto inammissibile, è infondato e deve essere rigettato.

2. Sul secondo motivo di impugnazione

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

Handwritten initials and signature:
WB
[Signature]



Con il secondo motivo di ricorso l'avv. Rossi censura l'ammissione della candidatura dell'ing. Angelo Binaghi alla carica elettiva di Presidente.

Il pur articolato mezzo di gravame appare sprovvisto dei requisiti minimi di fondatezza e, prima ancora, di ammissibilità.

Una volta acclarato che l'avv. Massimo Rossi non avrebbe potuto partecipare alla competizione elettiva, per la non conformità della candidatura alle regole statutarie, deve dichiararsi non supportato da interesse alcuno il mezzo di impugnazione in trattazione.

Al riguardo si rinvia a quanto illustrato sul punto scrutinando il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. Azzolini.

Peraltro, le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise neppure nel merito.

Sul piano sostanziale debbono essere negati condizionamenti degli affiliati nella fase di acquisizione del sostegno necessario alla presentazione della candidatura, non potendo questi risiedere nell'invio dei moduli agli affiliati nei termini indicati in ricorso.

Ma ciò che più rileva è che l'ing. Binaghi ha corredato la propria istanza di candidatura con "1346 sostegni" a fronte dei 520 necessari.

Peraltro, dei sostegni ricevuti, 64 non sono stati ritenuti ammissibili (il che comprova l'effettuazione di un puntuale controllo da parte del Segretario Generale), con la conseguenza che per la candidatura dell'ing. Binaghi sono pervenute alla FIT 1282 sottoscrizioni valide, che costituiscono numero sovrabbondante rispetto ai minimi richiesti.

Anche in questo caso l'avv. Rossi non ha fornito la prova di resistenza, non ha cioè indicato il numero di sostegni invalidi in guisa da comprovare che quelli presentati correttamente dal candidato presidente sarebbero stati inferiori ai minimi richiesti.

Né un ricorso proteso a contestare, nei termini illustrati dall'avv. Rossi, la candidatura di un terzo può essere proposto articolando motivi di impugnazione e rimettendo al Giudice il compito di

AB

lu

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

Handwritten signatures and initials, including a large 'lu' and several illegible scribbles.



ricercare la prova delle affermazioni illustrate a supporto delle ragioni di accoglimento del gravame.

Per tutto quanto sopra i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili e, comunque, infondati come in motivazione.

La Corte è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 60 R.G., a valutare ai fini delle spese il comportamento dei ricorrenti.

Ebbene, non vi è dubbio che in assenza di un evidente interesse all'impugnazione, confermato dai motivi di gravame avverso l'esclusione disposta delle candidature presentate, che sostanzialmente non contestano la circostanza che queste non fossero assistite dalle necessarie sottoscrizioni, e addirittura, per quanto attiene all'avv. Azzolini, protese a sostenere l'insussistenza della sua qualità di tesserato della FIT, e in carenza, altresì, di alcuna valida argomentazione per contestare le candidature ammesse (contestazione cui i ricorrenti non hanno interesse), la lite proposta assume i connotati di temerarietà in presenza dei quali deve essere disposta la condanna alle spese.

All'esito della decisione assunta da questa Corte:

- 1) l'avv. Massimo Rossi, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia, va condannato al pagamento delle spese per lite temeraria, spese che si liquidano in € 1000,00 in favore dell'Ing. Angelo Binaghi, rappresentato dall'avv. Angelo Clarizia;
- 2) l'avv. Fabio Azzolini, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia, va condannato al pagamento delle spese per lite temeraria, spese che si liquidano in complessive € 2.000,00 di cui € 1.000,00 in favore dei Sigg.ri Ernesto Albanese, Giancarlo Baccini, Sebastiano Monaco e Massimiliano Giusti, rappresentati dall'avv. Massimo Proto, e € 1000,00 in

BB

u

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federatennis.it
www.federatennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585



favore dei Sigg.ri Raimondo Ricci Bitti, Isidoro Alvisi, Giovanni Milan e Graziano Risi,
rappresentati dall'avv. Giorgio Leccisi.

Alla Segreteria per le comunicazioni di rito

Così deciso all'esito dell'udienza dell'8 settembre 2016

Avv. Mario Procaccini

Avv. Massimo Piccioni

Il Presidente

Avv. Alfredo Biagini

Il Segretario

Dott. Alfredo De Angelis

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379801006
Codice Fiscale 05244400585